

## **TI\_GERICHTE 52.2001.220 vom 2. Juli 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.220](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.220)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.220 du 2 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.220 del 2 luglio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2001 52.2001.220 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2001 52.2001.220 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2001 52.2001.220

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00220 Lugano 2 luglio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenutosi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 7 giugno 2001 della \_\_\_\_\_ contro la decisione 29 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2501) che delibera alla \_\_\_\_\_ le opere di risanamento del pavimento in materiale sintetico della palestra del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; viste le risposte: - 13 giugno 2001 della \_\_\_\_\_; - 22 giugno 2001 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 2 marzo 2001 nell'ambito di importanti lavori di ristrutturazione del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso per le opere di risanamento del pavimento in materiale sintetico della palestra; che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta obbligava i concorrenti ad esaminare sul posto, d'intesa con il progettista, gli interventi messi a concorso, avvertendo che "il mancato ossequio di questa condizione" avrebbe comportato "l'annullamento dell'offerta" ; che l'esperimento del sopralluogo doveva essere certificato dal progettista mediante firma apposta in calce alla relativa dichiarazione annessa al capitolato; che al concorso hanno partecipato 4 ditte, fra cui la ricorrente \_\_\_\_\_, con un'offerta di fr. 93'499.55; che con decisione 29 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla \_\_\_\_\_ (offerta: fr. 106'060.25), scartando l'offerta della \_\_\_\_\_, siccome priva della dichiarazione controfirmata dal progettista attestante l'effettivo esperimento del sopralluogo richiesto a titolo di condizione dal capitolato e modulo d'offerta; che contro questa decisione la \_\_\_\_\_ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che l'insorgente asserisce di aver esperito il sopralluogo, ma di aver omesso - per una svista del suo segretariato - di allegare all'offerta il modulo firmato dal progettista attestante l'adempimento di questa formalità; che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla \_\_\_\_\_ con argomenti che verranno discussi qui appresso; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP, le condizioni poste dagli art. 6, 7 ed 8 CIAP con riferimento al tipo di commessa, al valore soglia ed al committente sono pacificamente soddisfatte; che la \_\_\_\_\_, partecipante

esclusa dal concorso, è senz'altro legittimata a ricorrere; che il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM); che il bando del concorso, comprensivo del capitolato d'appalto e del modulo d'offerta, stabilisce le regole della procedura d'aggiudicazione; esso vincola tanto i concorrenti, che devono inoltrare offerte conformi ai requisiti posti, quanto il committente, che al fine di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, è tenuto ad estromettere le offerte difformi; che, nell'evenienza concreta, il modulo d'offerta stabiliva esplicitamente che l'esperimento del sopralluogo obbligatorio doveva essere certificato dal progettista mediante firma da apporre sull'apposito formulario annesso, pena l'esclusione ( "annullamento" ) dell'offerta; che per sua stessa ammissione l'insorgente ha disatteso questa formalità: sono quindi date le premesse per applicare la comminatoria dell'esclusione; che il fatto che la ricorrente abbia effettivamente esperito un sopralluogo con il progettista, che questi abbia controfirmato il formulario e che il mancato inoltro di quest'atto alla stazione appaltante sia da imputare ad una svista dei suoi servizi di segreteria è del tutto irrilevante; l'esigenza di assicurare la parità di trattamento fra i concorrenti esclude di principio la possibilità di completare la documentazione dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte; che la decisione governativa impugnata va quindi confermata siccome immune da violazione del diritto; che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza. visti gli art. 6, 7, 8, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 23 Dir CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.